



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014**

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune Sant'Agata di Puglia

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-qualer, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art. 152 - Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera c), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art.152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota pervenuta in data 31 gennaio 2014, con la quale la Regione Puglia, relativamente alla richiesta di autorizzazione unica, ex D.lgs n. 387 del 2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,99 MW, sito nel Comune di Sant'.Agata. in Puglia (FG) in località "Piano Verona", da parte della Società Sviluppo Energie

Rinnovabili S.r.l., ha sottoposto alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria e Foggia;

CONSIDERATI i pareri favorevoli con prescrizioni espressi in conferenza di servizi dalla Regione Puglia, dal Comune di Sant'Agata di Puglia, dalla Provincia di Foggia, dal Ministero dello sviluppo economico Dipartimento comunicazioni, da ASL Foggia, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, da Aeronautica militare, dalla Marina Militare, dal Comando militare Esercito Puglia, dall'Autorità di Bacino della Puglia, da ENAL, da ENAV, da ENEL, da ARPA Puglia, dal Consorzio di bonifica Capitanata, dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;

CONSIDERATO che in merito al predetto dissenso la medesima Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria e Foggia ha peraltro dichiarato, con la nota del 14 novembre 2011, che le aree interessate dal progetto non sono oggetto di procedimenti di vincolo in itinere e sono localizzate in aree contermini rispetto a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 20 marzo 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, come prima riportato, e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

VISTA la nota del 7 marzo 2014, con la quale la Regione Puglia, nell'impossibilità di partecipare alla già citata riunione istruttoria ha fatto rinvio agli atti già trasmessi con la richiamata nota di rimessione, ritenendo altresì utile fornire una informativa in merito agli impianti FER in Puglia, complessiva e non limitata a singoli progetti, segnalando la criticità determinata dalla concentrazione di iniziative in Capitanata;

RILEVATO al riguardo che, ai sensi dell'articolo 14 quater della legge 241/1990, il dissenso non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi e pertanto non rilevano le valutazioni critiche riferibili ad una situazione complessiva ma soltanto quelle relative al singolo progetto esaminato in conferenza di servizi;

CONSIDERATO che in occasione della riunione istruttoria la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, nella nota n.3966 del 18 marzo 2014, ha confermato di ritenere l'impianto in questione, situato in area contermina e costituito da un solo aerogeneratore dell'altezza totale di m. 103, incompatibile con la tutela paesaggistica "in quanto introduce un elemento estraneo e fuori scala rispetto al relativo contesto: l'impatto negativo è dunque essenzialmente visivo" e inoltre "l'area circostante l'impianto è ricca di boschi e di aree gravate da usi civici, a dimostrazione come il paesaggio del comune di Sant'Agata di Puglia, nonostante la presenza di numerosi impianti simili a quello proposto, conservi molti degli aspetti tipici e caratteristici del subappennino dauno";

CONSIDERATO che la citata Soprintendenza, esprimendosi ai sensi del già richiamato art. 152 del d.lgs. 42/2004, ha ritenuto di proporre come possibile alternativa ai fini dell'assenso quella di "delocalizzare l'impianto, in particolare nelle vicinanze di altri già presenti, visto che esso è costituito da un unico aerogeneratore e potrebbe risultare agevole armonizzarne la presenza dal punto di vista paesaggistico - nei confronti di quelli già esistenti";

CONSIDERATO che la Società proponente ha precisato altresì "che l'area in questione ricade in zona

del territorio del Comune di Sant'Agata nella quale, per stessa ammissione della Soprintendenza, sono state già installate numerose pale coliche distanti circa un chilometro rispetto a quella a realizzarsi da parte della Società proponente, rispetto alle quali va mantenuta una distanza minima legale di 400/500 metri "precisando altresì che le predette torri eoliche sono spesso più grandi e di maggior potenza rispetto a quella ora proposta e, al fine di mitigare l'impatto visivo dell'aerogeneratore con gli elementi presenti sul territorio, ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre l'altezza della torre del dieci per cento, nonché a porre in essere eventuali altre misure di mitigazione quali ad esempio particolare colorazione dell'impianto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ha precisato di non ritenere che "le proposte di ridimensionamento e mitigazione dell'intervento siano sufficienti a superare le criticità sopra esposte, ribadendo la delocalizzazione come unica soluzione possibile";

CONSIDERATO che il 26 giugno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione, in qualità di amministrazione procedente, alla decisione del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è emerso che, quanto all'impatto paesaggistico, l'unico aerogeneratore dell'impianto sarebbe collocato in un sito non oggetto di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice e in zona già compromessa dalla presenza di altri impianti analoghi;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 agosto 2014 ha deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini;

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si è svolto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incontro del 2 settembre 2014 al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che il giorno 10 settembre 2014 si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare in Puglia, ivi compreso quello di cui alla presente delibera, per i quali le relative richieste di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio sono state rimesse alla deliberazione del Consiglio dei ministri all'esito delle rispettive conferenze di servizi, conclusesi con il dissenso espresso dagli uffici periferici del MIHACT;

CONSIDERATO altresì che in esito ai predetti incontri è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è

inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le PER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso; infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alla altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi ad area contermina come prima precisato e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabile, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

#### DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,99 MW, sito nel Comune di Sant'Agata in Puglia (FG), località "Piano Verona".

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri

---